

COMUNE DI BARDOLINO

PROVINCIA VERONA



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 08.07.2002

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.04.2006

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.06.2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 23.07.2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 02.05.2013

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Parte I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal D.L.vo 18.08.2000 n. 267, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quanto nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in scritto al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di far istruire la pratica dalla competente area amministrativa e di sottoporre la questione, previo parere del capo area, alla Commissione di cui all'art. 8, comma 5, lettera a) del presente regolamento.
3. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

Art. 3

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la Sala Conferenze posta al primo piano dell'edificio denominato Villa Carrara Bottagisio.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità e adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito

è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

3. Il Sindaco, sentiti i capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla Sala Conferenze posta al primo piano di Villa Carrara Bottagio, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenza ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza consigliare viene esposta la bandiera dello Stato, all'esterno della sede comunale.

Capo II **IL PRESIDENTE**

Articolo 5

Presidenza

Ai sensi dell'art. 39 del D. lgs 18/08/2000 n. 267 la Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.

Capo III **I GRUPPI CONSILIARI**

Art. 6

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capo gruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capo gruppo. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono trasmesse solo ai capigruppo che abbiano comunicato al Sindaco la loro qualifica.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.
6. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui all'art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Capo IV **COMMISSIONI CONSILIARI**

Art. 7

Costituzione e composizione

1. Le Commissioni previste dall'art. 22 dello Statuto sono costituite da Consiglieri comunali con criterio proporzionale tra membri di maggioranza e di minoranza e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nei modi e forme di cui all'art. 25 del presente regolamento.
2. Le Commissioni possono essere temporanee o permanenti. Le Commissioni temporanee vengono istituite per affari particolari e ad esse viene assegnato un termine entro il quale portare a compimento il loro incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
3. Le Commissioni temporanee sono sciolte in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prorogarle o se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
4. Il Consiglio comunale può altresì istituire per tutto il tempo della sua durata in carica Commissioni permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.
5. Dovranno in ogni caso essere istituite Commissioni permanenti con il compito di esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, rispettivamente nelle seguenti materie:
 - a) aggiornamento e modifiche dello Statuto e redazione e modifiche dei regolamenti;
 - b) esame dei progetti di opere pubbliche prima dell'approvazione del progetto preliminare e prima dell'approvazione del progetto definitivo.
6. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, alla nomina provvederanno rispettivamente i Consiglieri di maggioranza o quelli di minoranza, in considerazione dell'appartenenza all'una o all'altra compagine del consigliere da sostituire. Di tale nomina viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
7. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare le richieste delle Commissioni Consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

Art. 8

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente o suo delegato convoca e presiede le Commissioni, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione. La risposta al membro richiedente sull'ammissibilità e sulla presunta data di discussione della proposta verrà data dal Sindaco entro 30 giorni dalla presentazione della proposta medesima.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzo da membri della Commissione.
3. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione.
4. I membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
5. Le Commissioni sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato e sono validamente riunite e deliberano con la partecipazione della metà dei commissari assegnati. Esse deliberano a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Esprimono pareri obbligatori e non vincolanti sulle materie ad esse assegnate.

6. Le Commissioni con funzioni di controllo o di garanzia, così definite nella deliberazione istitutiva, sono presiedute da un Consigliere di minoranza.

Art. 9

**Segreteria delle Commissioni
Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori**

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Segretario Comunale.
2. Spetta al Segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione. Il medesimo provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato alla Segreteria del Comune.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali.

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI E DI STUDIO

Art. 10

Commissioni d'inchiesta

1. Su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Difensore Civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può istituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che istituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. La presidenza, ai sensi dell'art. 10 comma 6, spetta ad un membro della minoranza.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario comunale, del Direttore, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato del Segretario Comunale.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione, conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 11

Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può conferire ad apposite Commissioni l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e gli esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.
2. Il Presidente della Commissione sottopone al Consiglio, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 12

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Sindaco. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Sindaco dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Parte II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

DIRITTI

Art. 13

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, è inviata al Sindaco il quale, la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria, e ne informa la Giunta. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica entro 30 giorni al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale.

Entro lo stesso termine il Sindaco, verificata l'ammissibilità, comunica al Consigliere proponente la presunta data di discussione della proposta. Per quanto concerne i diritti di iniziativa popolare di cui agli artt. 7 e 8 dello Statuto si rinvia all'apposito Regolamento Comunale per la Consultazione dei Cittadini e i Referendum.

Art. 14

Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco che provvede, senza indugio, all'inoltro al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. L'interrogazione può essere verbale o scritta e presentata anche in corso di seduta in conseguenza della discussione e su materie iscritte all'ordine del giorno. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata, se dispongono di elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta nel termine di giorni 30 dalla richiesta. Ad interrogazione scritta l'interrogante può chiedere risposta scritta sempre nel termine di giorni 30.
3. Le mozioni devono essere presentate per scritto, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale secondo le priorità e l'urgenza che le stesse rivestono.

Il Sindaco, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, comunica la data di discussione della mozione, che dovrà aver luogo entro 60 giorni dal termine di cui sopra e comunque entro 90 giorni dalla data di presentazione della mozione.

4. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 15

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri (con arrotondamento per eccesso), inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti, rientranti nelle competenze consiliari, corredati da idonea documentazione.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

Art. 16

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri attenendosi alle norme di cui al regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso ai documenti. Il diritto di accesso deve essere esercitato in modo da non risultare eccessivamente gravoso per l'amministrazione che deve adempiere. Le richieste devono essere determinate e non saranno accolte richieste genericamente formulate o indirizzate a controlli generali di tutta l'attività dell'amministrazione per un determinato arco di tempo.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.17

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con richiesta motivata in ordine alla connessione all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, i verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o suoi delegati.
2. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale.

Capo II

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 18

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nel limite ed alle condizioni stabilite dal D.Lvo 18.08.2000 n. 267.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e delle Commissioni, ai sensi della legge di cui al precedente comma.
3. I Consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
4. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

5. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86 comma 5 D.L.vo n. 267/00, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti l'espletamento del mandato.

Art. 19

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'ambito delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione di espressione e di voto.

Art. 20

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Capo III

DECADENZA - ASTENSIONE - RESPONSABILITA'

Art. 21

Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.

Il Segretario comunale qualora rilevi che ricorrono i presupposti di cui al comma precedente lo segnala al Sindaco che invia all'interessato comunicazione scritta da notificarsi a mezzo del Messo Comunale, concedendo un termine non inferiore a dieci giorni per esprimere le ragioni della propria assenza.

Il Consiglio Comunale decide in merito una volta scaduto il termine di cui al precedente comma.

La deliberazione che dichiara la decadenza deve essere notificata all'interessato, a mezzo del Messo Comunale, entro cinque giorni dall'adozione.

Il Consiglio comunale provvede immediatamente alla surrogazione.

Art. 22

Astensione obbligatoria

1. L'astensione obbligatoria dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 33 dello Statuto Comunale.
2. Essa comporta l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle relative deliberazioni.
3. I Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 23

Responsabilità personale - Esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del D.L.vo n. 267/00.

Capo IV
NOMINE ED INCARICHI
AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 24

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 67 del D.L.vo n. 267/2000.
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto segreto.

Art. 25

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio.

Parte III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
CONVOCAZIONE

Art. 26

Competenze

1. La convocazione del Consiglio comunale ordinaria, straordinaria o d'urgenza è disposta dal Sindaco, escluse le adunanze di cui al successivo terzo comma.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 27

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgono in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
4. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta al Sindaco dalla maggioranza dei componenti della Giunta.
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

Art. 28

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 14 e 15 del presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "*seduta segreta*", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 41. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 29

Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, può essere notificato in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale;
 - b) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;
 - c) mediante fax o e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo informatico e telematico, da inoltrarsi in orario di ufficio e che consenta di acquisire ricevuta dal

Consigliere o dalla persona dallo stesso indicata o, comunque, di provarne l'avvenuto ricevimento.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. Relativamente all'invio mediante fax o e-mail ovvero negli altri casi in cui venga utilizzato un mezzo di consegna informatico e/o telematico, qualora l'avvenuto ricevimento non venga provato nella giornata di invio, si provvederà alla notifica nei modi e forme di cui alla lettera a) e/o b).
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Entro il termine di cui al comma 3, i Consiglieri devono comunicare formalmente la scelta per l'utilizzo di una delle forme di cui al comma 1, per la notifica dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Relativamente alla scelta della notifica nelle modalità di cui al comma 1, lett. c), dovrà essere formalmente comunicato da parte del Consigliere Comunale il numero di fax o l'indirizzo e-mail cui inoltrare l'avviso di convocazione e la documentazione. In mancanza di tale comunicazione si procederà nei modi e forme di cui al comma 1, lett. a) e b).
5. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 30

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie, notificato nei modi e forme di cui alle lettere a) e b) art. 30, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione, ovvero almeno sei giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione se notificato nei modi e forme di cui alla lettera c) del predetto art. 30.
2. Nell'ipotesi di convocazione straordinaria l'avviso deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la seduta, se notificato nei modi e forme di cui alle lettere a) e b) art. 30, ovvero nel termine di quattro giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la seduta, se notificato nei modi e forme di cui alla lettera c) art. 30.
3. Nei termini di cui ai precedenti comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbono aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 31

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare quanto alle adunanze ordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione e nei tre giorni precedenti, quanto alle adunanze straordinarie. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Sindaco, per ogni adunanza disporrà la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 32

Deposito degli atti

1. **Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel medesimo giorno della notifica** degli avvisi di convocazione di cui all'art. 30 lett. a) e b). Entro detto termine saranno inviati, via e-mail, agli indirizzi forniti dai Consiglieri Comunali, tutti i testi delle proposte con relativi allegati, inclusi nei fascicoli a disposizione dei Consiglieri che formano oggetto di discussione nelle sedute del Consiglio Comunale, purchè disponibili su file. Sarà comunque cura dei Consiglieri Comunali verificare il contenuto dei singoli fascicoli al fine di richiedere eventuale altra documentazione non disponibile su supporto informatico. Gli uffici non saranno in alcun modo responsabili della eventuale carenza della documentazione inviata. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione andrà a coincidere con l'orario d'ufficio.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 151, quarto comma, del D.L.vo n. 267/00 corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nei documenti depositati e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai Capi gruppo consiliari almeno quindici giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti previsti dalla legge concernenti gli argomenti suddetti.
6. Il deposito degli atti relativi ad argomenti di cui al precedente comma avviene al momento della comunicazione ai Capi gruppo.

Art. 33

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello decorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione. Qualora sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, da cui risulti la presenza del numero dei consiglieri per la validità della seduta, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Sindaco che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 34

Adunanza di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Per la validità dell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, è necessaria la presenza di almeno

un terzo dei Consiglieri assegnati (con arrotondamento per eccesso, e senza computare il Sindaco) fatte salve le diverse maggioranze richieste dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento per l'approvazione di determinate deliberazioni.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - lo statuto delle aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - l'assunzione diretta di pubblici servizi;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - i programmi di opere pubbliche;
 - il conto consuntivo;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei conti.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avviso scritto la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quarto comma dell'art. 31.
6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 31 del presente regolamento.
10. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "*prima convocazione*".

Capo III **PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

Art. 35

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dall'art. 38.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 36

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco o su richiesta di 2/3 dei Consiglieri presenti può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 37

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito assumere atteggiamenti od adoperare espressioni offensive nei confronti di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 38

Ordine della discussione

1. Il Consigliere comunale prende posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.

2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengono, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 39

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Art. 40

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposte ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 41

Comunicazioni – Interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

2. Dopo l'intervento del Sindaco, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Sindaco e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie.
6. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
7. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore o al Consigliere incaricato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore o Consigliere incaricato per materia.
9. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
12. Trascorsi 30 minuti dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Sindaco fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
13. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
14. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco o dalla Giunta entro 30 giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
15. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 42

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 43

Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Il Sindaco e l'Assessore o Consigliere incaricato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti ciascuno.
5. Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. Nessun termine di tempo è previsto per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti, al P.R.G. o sua variante generale. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Consiglio Comunale all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento con votazione a maggioranza.

Art. 44

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un

Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 45

Emendamenti

1. I Consiglieri comunali possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
L'emendamento va presentato per iscritto al Sindaco ed al Segretario comunale entro due giorni dall'adunanza in cui è prevista la discussione dell'argomento.
Gli emendamenti relativi ad una medesima proposta sono numerati progressivamente secondo l'ordine di presentazione degli stessi, dal Segretario, che ne cura l'istruttoria con urgenza.
2. Emendamenti scritti possono essere proposti anche nel corso della discussione in Consiglio Comunale.
In tal caso, laddove ravvisi la necessità di approfondimento, il Sindaco, anche su istanza del Segretario o di uno o più Consiglieri, può rinviare la trattazione della proposta alla fine della seduta o alla successiva adunanza.
3. Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione e, possibilmente, con riferimento alla parte della proposta cui si riferiscono. E' ammessa una breve illustrazione da parte del Sindaco o del proponente che lo richieda espressamente.
4. Ciascun consigliere può fare proprio l'emendamento cui il proponente abbia rinunciato.
5. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 dello Statuto gli emendamenti possono inerire anche al documento contenente gli indirizzi generali di governo.

Art. 46

Fatto personale

1. Costituisce "*fatto personale*" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Sindaco di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 47

Termine dell'adunanza

1. Le adunanze devono concludersi entro le ore 24.00. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori fino alle ore 1.00, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno. Il Consiglio può decidere all'inizio o nel corso della seduta, di continuare i lavori oltre il termine fissato e

senza limite di orario, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani regolatori e loro varianti e gli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

2. Se all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Sindaco sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
3. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la prosecuzione in altro giorno già fissata, il Consiglio al momento della sospensione può decidere il giorno e l'ora in cui proseguirà la trattazione degli oggetti rimasti da discutere.
4. In entrambi i casi il Sindaco dovrà notificare avviso del rinvio ai solo Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendo quelli presenti informati del rinvio.
5. Non verificandosi le ipotesi sopra enunciate il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.
6. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Sindaco dichiara conclusa la riunione.
7. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Sindaco dichiara terminata l'adunanza e precisa se la stessa proseguirà il giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE. IL VERBALE

Art. 48

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa.
Ha facoltà di intervento in ordine alla trattazione degli argomenti in discussione.
2. Il Segretario, su invito del Sindaco, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 49

Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal Segretario comunale coadiuvato da altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale costituisce il succinto resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Ove si sia provveduto alla registrazione dei dibattiti ogni consigliere ha facoltà di riascoltare la registrazione del dibattito consiliare di ogni seduta sino alla adunanza di Consiglio comunale nella quale vengono approvati i verbali delle deliberazioni cui il dibattito si riferisce.
5. Successivamente a tale data i nastri di registrazione verranno riutilizzati per altre sedute.

6. I processi verbali devono indicare in maniera succinta i punti principali delle discussioni attinenti all'oggetto della deliberazione; non è pertanto necessaria la riproduzione integrale di ogni intervento; il verbale dovrà contenere l'enunciazione di ogni proposta e l'indicazione, in succinto, degli argomenti favorevoli e contrari sostenuti dai presenti, di eventuali proposte alternative e della soluzione prevalsa.
7. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Sindaco, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario dopo la sua lettura al Consiglio.
8. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
9. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale.
10. Tuttavia, ove il Sindaco od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse possono, in modo conciso sotto dettatura, essere iscritte a verbale con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
11. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
12. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi.
13. E' ammessa la trascrizione integrale delle audio cassette contenenti le registrazioni delle sedute consiliari, tramite ditte esterne, mediante il sistema della stenotipia elettronica.

Art. 50

Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione

1. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
2. La firma del Segretario Comunale attesta l'esattezza e l'autenticità del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura ed approvazione dello stesso in una successiva seduta del Consiglio.
3. La firma del Sindaco completa la regolarità del processo verbale.
4. I verbali vengono trasmessi ai Capi gruppo consiliari, con assoluto divieto di riproduzione, dopo la loro esecutività e comunque cinque giorni liberi prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione. Cinque giorni prima di tale adunanza tutti i verbali saranno depositati a disposizione dei Consiglieri comunali. Salvo i casi previsti ai commi seguenti, nell'adunanza nelle quali si esaminano i verbali del Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, tali verbali possono ad unanimità essere dati per letti e quindi sottoposti ad approvazione.
5. Ogni volta che un Consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o rettificazioni integrazioni.
6. Ultimata la lettura il Sindaco chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronuncia, il verbale s'intende approvato all'unanimità.
7. Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente per iscritto i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.
8. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile entrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.

9. Formulata una proposta di rettifica il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
10. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
11. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il componente, un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per cinque minuti. Dopo tali interventi il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
12. Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende nota nel verbale della seduta in corso, con divieto di apportare modifiche o correzioni al verbale originale. Nell'indice della deliberazione modificata, verrà indicata l'avvenuta rettifica.
13. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
14. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai detti registri appartiene alle competenze del Segretario comunale.

Parte IV **LE DELIBERAZIONI**

Capo I **LE VOTAZIONI**

Art. 51

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Sindaco indicare la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Sindaco, anche i Consiglieri scrutatori.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 52

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Sindaco precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad altra voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 53

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 54

Esito delle votazioni

1. Salvo che siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto della disposizione sugli astenuti, di cui al comma seguente, le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 55

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei Consiglieri che compongono il Consiglio Comunale.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Parte V

ELEZIONI - NOMINE

DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

NOMINA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI

Art. 56

Competenza del Consiglio - Termini - Interventi sostitutivi

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Fatte salve le diverse disposizioni di legge o di statuto, le nomine e designazioni devono avvenire entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 57

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui è stabilito che degli organi di enti, società, associazioni, istituzioni, collegi e commissioni, esterni od interni all'ente, devono far parte Consiglieri comunali, questi sono sempre nominati o designati dal Consiglio, secondo quanto stabilito dal precedente art. 25.
2. Nel caso che il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni, con le modalità di cui all'art. 25, salva l'ipotesi relativa alle commissioni consiliari, nel qual caso si applica il disposto dell'art. 8 comma 6 del presente regolamento.

Art. 58

Minoranza

Nel caso in cui sia prevista per legge o per statuto la rappresentanza della minoranza, senza che peraltro siano disciplinate le modalità affinché sia garantita tale rappresentanza, il Consiglio procede alla votazione con voto limitato ad uno.

Qualora non risulti eletto alcun rappresentante della minoranza, ovvero gli eletti siano in numero inferiore a quello prescritto, l'ultimo o gli ultimi eletti riferibili alla maggioranza cedono il posto al primo o ai primi, se eletti, della minoranza.

Parte VI

SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

Art. 59

Assegnazione e gestione dei fondi

1. Ai sensi dell'art. 20 dello statuto sono annualmente stanziati in bilancio fondi per il funzionamento del Consiglio comunale. La gestione compete al responsabile dell'area ragioneria od a suo delegato, secondo le modalità indicate nelle seguenti norme e nel regolamento di contabilità.
2. Nell'ipotesi in cui le spese superino i cinquemila € si dovrà dar corso a gare informali salvo che il responsabile della gestione attesti la sostanziale impossibilità di far ricorso a tale modalità.
3. Lo stanziamento destinato al funzionamento dei gruppi consiglieri è ripartito in relazione alla consistenza numerica del gruppo stesso.
Gli importi assegnati possono essere utilizzati solo per iniziative politiche ed amministrative connesse all'attività del gruppo.
La richiesta di utilizzazione dovrà essere formulata per iscritto dal capogruppo ed essere adeguatamente motivata.

Art. 60

Spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle inerenti l'acquisto di beni da donare in occasione di visite su invito del Sindaco, di rappresentanti di enti pubblici e privati, personalità o autorità o in occasione di inviti rivolti al Sindaco, oltre a quelle relative a viaggio, pernottamento e ristoro degli ospiti. Sono di rappresentanza anche le spese destinate all'acquisto di beni finalizzato ad accrescere il prestigio degli uffici del Consiglio.
2. Dette spese sono impegnate e liquidate dal responsabile di cui al precedente articolo, su motivata e documentata richiesta scritta del Sindaco.

Art. 61

Spese per il funzionamento del Consiglio

1. Le spese per il funzionamento del Consiglio riguardano l'acquisto, il noleggio, la locazione dei beni o le forniture di servizi connessi al mandato consiliare o necessario per l'acquisizione o l'adeguamento di attrezzature o servizi necessari a garantire il miglior funzionamento dell'organo consiliare.
2. Esse riguardano, inoltre, quelle relative all'organizzazione di seminari, convegni o altre iniziative connesse all'attività politica o amministrativa dei consiglieri e le connesse spese per dare ospitalità ai convegnisti o invitati.
Vanno ricomprese anche le spese relative all'organizzazione di manifestazioni o di incontri con altre realtà politiche o amministrative.
3. Le spese sono impegnate e liquidate dal responsabile di cui all'art 59 su richiesta del Sindaco.
4. Le spese relative ad incarichi di consulenza o collaborazione conferiti a professionisti esterni dalle commissioni consiliari - sempre che tale possibilità sia prevista dalla deliberazione istitutiva della commissione stessa - sono anch'esse impegnate e liquidate dal responsabile della gestione che, occorrendo, provvederà alla stipula della convenzione.

Art. 62

Spese per viaggi e missioni

1. Il Sindaco può, senza necessità di autorizzazione, recarsi in missione sia in Italia, sia all'estero, per partecipare a convegni, cerimonie e manifestazioni nell'interesse del Consiglio, con facoltà di farsi sostituire da altro consigliere. Autorizza la partecipazione di altri consiglieri alle missioni o manifestazioni di cui sopra una volta sentiti, in riunione congiunta, i capogruppo consiliari.

2. Le spese sono rimborsate agli aventi titolo su presentazione di documentato rendiconto ed in ogni caso le spese devono trovare giustificazione nella funzione svolta in relazione alla natura della missione.
3. Eventuali anticipazioni di spese, a fronte di viaggi o missioni particolarmente onerosi, sono concesse previa autorizzazione del Sindaco e rilascio di quietanza scritta. Qualora l'eventuale eccedenza delle anticipazioni rispetto alle spese effettivamente sostenute e rimborsabili non sia restituita entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto, il responsabile della gestione dei fondi provvede ad operare le trattenute, sino a concorrenza del debito, sulla somma dovuta all'interessato a titolo di indennità di carica o di presenza.

Parte VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63

Rapporti con enti

1. Il Sindaco predisponde ed illustra al Consiglio Comunale una relazione annuale sui rapporti esistenti tra il Comune e gli Enti nei quali vi sia una rappresentanza del Comune medesimo.

Art. 64

Iniziative programmatiche

1. All'atto della discussione del bilancio di previsione la Giunta Comunale predisponde ed illustra le proprie iniziative programmatiche in materia di assistenza sociale, di assetto del territorio, di sviluppo economico e di attività culturali; predisponde ed illustra altresì la relazione relativa all'esame annuale:
 - del funzionamento degli istituti di partecipazione;
 - dell'entità dei contributi concessi a dei soggetti beneficiari;
 - dei servizi resi a cittadini e ad associazioni;
 - della situazione finanziaria e della gestione di istituzione, di aziende speciali e società di servizi.

Art. 65

**Situazioni patrimoniali e spese elettorali
dei Consiglieri Comunali**

1. Entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione della denuncia dei redditi ogni Consigliere Comunale dovrà depositarne copia presso la Segreteria Comunale.
2. La dichiarazione dell'entità delle spese elettorali sostenute per l'elezione alla carica di Sindaco o Consigliere -giurata nei modi di cui agli artt. 21 e 47 del D.P.R. 28.12.00 n. 445- dovrà essere presentata presso la Segreteria Municipale unitamente alla prima denuncia dei redditi successiva alle consultazioni elettorali.
3. La dichiarazione dovrà contenere analiticamente natura, entità e soggetti destinatari delle spese nei modi previsti dalla legge.
4. L'entità sia del reddito, sia delle spese elettorali saranno pubblicate a cura del Segretario Comunale all'albo pretorio per la durata di 30 giorni e, se diffuso, sul "Bollettino informativo del Comune".
5. Dovrà essere data notizia al pubblico del mancato invio o del rifiuto di inviare da parte del soggetto obbligato la documentazione di cui ai commi precedenti.

Art. 66

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione di quello precedente.

Art. 67

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

INDICE

Parte I°:

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I°: *Disposizioni generali*

- Art. 1:** Regolamento - Finalità
- Art. 2:** Interpretazione del Regolamento
- Art. 3:** Durata in carica del Consiglio
- Art. 4:** La sede delle adunanze

CAPO II°: *Il Presidente*

- Art. 5:** Presidenza

CAPO III°: *I gruppi consiliari*

- Art. 6:** Costituzione

CAPO IV°: *Il Commissioni Consiliari*

- Art. 7:** Costituzione e composizione
- Art. 8:** Presidenza e convocazione delle Commissioni
- Art. 9:** Segreteria delle commissioni verbale delle sedute-pubblicità dei lavori

CAPO V°: *Commissioni speciali e di studio*

- Art. 10:** Commissioni d'inchiesta
- Art. 11:** Commissioni di studio

CAPO VI°: *I Consiglieri scrutatori*

- Art. 12:** Designazione e funzioni

Parte II°

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I°: *Diritti*

- Art. 13:** Diritto d'iniziativa
- Art. 14:** Diritto di presentazione di integrazioni e mozioni
- Art. 15:** Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 16:** Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 17:** Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

CAPO II°: *Esercizio del mandato elettivo*

- Art. 18:** Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art. 19:** Divieto di mandato imperativo
- Art. 20:** Partecipazione alle adunanze

CAPO III°: *Decadenza - astensione - responsabilità*

- Art. 21:** Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze
- Art. 22:** Astensione obbligatoria
- Art. 23:** Responsabilità personale - esonero

CAPO IV°: *Nomine ed incarichi ai Consiglieri Comunali*

- Art. 24:** Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

Art. 25: Funzioni rappresentative

Parte III°

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I°: *Convocazione*

Art. 26: Competenze

Art. 27: Avviso di convocazione

Art. 28: Ordine del giorno

Art. 29: Avviso di convocazione - consegna - modalità

Art. 30: Avviso di convocazione - consegna - termini

Art. 31: Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

CAPO II°: *Ordinamento delle adunanze*

Art. 32: Deposito degli atti

Art. 33: Adunanze di prima convocazione

Art. 34: Adunanze di seconda convocazione

CAPO III°: *Pubblicità delle adunanze*

Art. 35: Adunanze pubbliche

Art. 36: Adunanze segrete

CAPO IV°: *Disciplina delle adunanze*

Art. 37: Comportamento dei Consiglieri

Art. 38: Ordine della discussione

Art. 39: Comportamento del pubblico

Art. 40: Ammissione di funzionari e consulenti in aula

CAPO V°: *Ordine dei lavori*

Art. 41: Comunicazione - interrogazioni

Art. 42: Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 43: Discussione - norme generali

Art. 44: Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 45: Emendamenti

Art. 46: Fatto personale

Art. 47: Termine dell'adunanza

CAPO VI°: *Partecipazione del Segretario Comunale . Il verbale*

Art. 48: La partecipazione del Segretario all'adunanza

Art. 49: Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

Art. 50: Verbale - deposito - rettifiche - approvazione

Parte IV°

LE DELIBERAZIONI

CAPO I°: *Le votazioni*

Art. 51: Votazioni in forma palese

Art. 52: Votazione per appello nominale

Art. 53: Votazioni segrete

Art. 54: Esito delle votazioni

Art. 55: Deliberazioni immediatamente eseguibili

Parte V°

ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI DI COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUANLE

CAPO I°: *Nomina designazione dei rappresentanti*

Art. 56: Competenze del Consiglio - termini - interventi sostitutivi

Art. 57: Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

Art. 58: Minoranza

Parte VI°

SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

Art. 59: Assegnazione e gestione dei fondi

Art. 60: Spese di rappresentanza

Art. 61: Spese per il funzionamento del Consiglio

Art. 62: Spese per viaggi e missioni

Parte VII°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63: Rapporti con enti

Art. 64: Iniziative programmatiche

Art. 65: Situazioni patrimoniali e spese elettorali dei Consiglieri Comunali

Art. 66: Entrata in vigore

Art. 67: Diffusione